

Giudizio di impugnazione del matrimonio e morte del coniuge in corso di processo

Trib. Milano, sez. IX civ, ordinanza 1 marzo 2016 (est. G. Buffone)

Patologie matrimoniali – Impugnazione del matrimonio – Per nullità ex artt. 86, 117 c.c. – Morte del coniuge che ha agito – Successione degli eredi – Art. 127 c.c. – Esclusione

In materia di impugnazione del matrimonio da parte del coniuge, la previsione di cui all'art. 127 c.c., che ammette eccezionalmente la trasmissione jure hereditatis del diritto d'azione, opera limitatamente ai casi in cui il giudizio caducatorio sia stato instaurato ex artt. 120 e 122 c.c.. ossia per difetto di volontà del nubendo, germinato da incapacità di intendere, di volere, da violenza o errore. Non opera, invece, per le impugnative ex art. 117 c.c. ove, ab origine, il titolare di un interesse attuale e rilevante, ha diritto d'azione jure proprio. Pertanto, se subentra la morte in corso di processo del coniuge che ha proposto azione ex art. 86 c.c., non si verifica una ipotesi di interruzione del processo bensì un caso di cessazione della materia del contendere.

(Massima a cura di Giuseppe Buffone – Riproduzione riservata)

Omissis

[1.] In fatto. Con atto di citazione notificato in data 2014, Z (marito di Y) citava in giudizio Y affinché fosse dichiarata la nullità del matrimonio contratto in ... nel 1983, con efficacia ex tunc. Il giudizio veniva iscritto al n. ... dell'anno 2014. La Y si costituiva in data ... 2015 resistendo alle domande. Con atto di citazione notificato in data ... 2014, G (figlio di Z) citava in giudizio la Y affinché fosse dichiarata la nullità del matrimonio contratto da lei e da Z, in ... nel 1983, con efficacia ex tunc. Il giudizio veniva iscritto al n. .. dell'anno 2014. La Y si costituiva in data .. 2015 resistendo alle domande. La nullità veniva invocata per la mancanza di libertà di stato del nubendo al momento del matrimonio (art. 86 c.c.). Con ordinanza del .. 2015, attese le ragioni di connessione oggettiva e la parziale connessione soggettiva, il giudice istruttore (comune a entrambe le cause) disponeva la riunione dei processi, ai sensi dell'art. 274 comma I c.p.c. (omissis). All'udienza del 23 giugno 2015, l'Avv. ... dichiarava la intervenuta morte di Z (avvenuta in data ... 2015) ma dichiarava di costituirsi, in prosecuzione, per l'erede G: produceva il testamento pubblico da cui risultava la nomina di eredi universali di G, A, B, C. Segnalava di aver presentato l'atto interruttivo in data 26 maggio 2015, allorchè ancora pendenti i termini ex art. 183 comma VI c.p.c., che chiedeva quindi fossero nuovamente concessi. L'Avv. ... presentava istanza di integrazione del contraddittorio verso gli altri eredi.
omissis

[2]. Le difese delle parti

Quanto alla integrazione del contraddittorio, la difesa dell'attore ritiene che il contraddittorio di causa debba essere integrato, ai sensi dell'art. 102 c.p.c., nei confronti degli altri eredi del Signor Z,, in quanto litisconsorti necessari pretermessi. Quanto alla nuova concessione dei termini ex art. 183 comma VI c.p.c., la difesa della parte attrice ritiene che il processo si sia interrotto dalla comunicazione del decesso, avvenuta nel caso di specie, prima dello spirare dei termini ex art. 183 c.p.c., quindi da far nuovamente decorrere. In conclusione, la parte attrice insta affinché il giudice voglia: 1. disporre, ex art. 102 c.p.c., l'integrazione del contraddittorio nei confronti degli eredi del Signor Z, e cioè nei confronti, assegnando alle parti costituite un termine per la citazione in giudizio dei predetti litisconsorti necessari pretermessi; 2. accertato e dichiarato che il processo si è interrotto in data 26 maggio 2015, a seguito della notifica alle parti costituite dell'evento interruttivo da parte del procuratore del de cuius, Z, mentre erano in corso i termini per il deposito delle memorie istruttorie, rimettere in termini le parti, assegnando nuovi termini per il deposito delle memorie ex art. 183, VI comma, c.p.c.

La difesa della parte convenuta, nulla oppone alla istanza di integrazione del contraddittorio agli eredi di Z, ma reputa che l'estensione debba riguardare tutti gli eredi ex lege a prescindere dalla nomina testamentaria vale a dire i signori omissis

In merito alla rimessione in termini, parte convenuta si oppone.

[3]. Litisconsorzio

Il Tribunale non condivide l'impostazione seguita dalle parti nella interpretazione delle regole che governano la materia e pertanto la soluzione che intende adottare si colloca fuori dalla cornice disegnata dalle difese di entrambe. Il matrimonio che si assuma esser stato contratto in violazione dell'art. 86 c.c. può essere impugnato con l'azione ex art. 117 c.c. che, secondo la prevalente Dottrina, è azione di nullità, seppur con alcuni tratti di specialità rispetto alle ordinarie nullità negoziali. Il matrimonio può anche essere impugnato per difetto di volontà del nubendo, germinato da incapacità di intendere, di volere, da violenza o errore (artt. 120, 122 c.c.): la Dottrina qualifica queste impugnative, come azioni di annullabilità. Il Legislatore riserva l'impugnazione ex artt. 120 e 122 c.c. ai soli coniugi: ciò perché si tratta di un'azione strettamente connessa alla persona del titolare al diritto d'azione. Ciò nondimeno, ove il referente del diritto potestativo caducatorio abbia introdotto il giudizio ex artt. 120 e 122 c.c. e questo sia pendente, l'azione è suscettibile eccezionalmente di trasmissione *jure hereditatis*, giusta la previsione di cui all'art. 127 c.c. In questa ultima ipotesi si verifica una successione particolare nel rapporto controverso, ai sensi dell'art. 110 c.p.c. La previsione ex art. 127 c.c., per pacifica Dottrina, costituisce una rilevante eccezione al principio del rapporto successorio, secondo cui l'erede subentra in tutti i rapporti patrimoniali del suo dante causa, ma non nei suoi rapporti personali, meno che mai nel suo rapporto di coniugo, estinto con la morte. Da qui la presa di posizione di larga parte degli Autori, nel senso che, per la prosecuzione del processo ex art. 127 c.c., basterebbe anche l'azione di uno solo di essi, non formandosi, in caso di pluralità di eredi, un litisconsorzio necessario.

La *quaestio juris* – risolta implicitamente dalle parti in senso affermativo – è se l'art. 127 c.c. si applichi anche nel caso di azione ex art. 117 c.c., *sub specie* di impugnazione ex art. 86 c.c. L'esito interpretativo del Tribunale è di segno contrario a quello auspicato da parte attrice e da parte convenuta. Il codice civile individua, in modo tassativo, i legittimati all'impugnazione del matrimonio, in ragione della loro peculiare posizione. Quando queste persone legittimate sono i soli coniugi, la morte di uno di loro estingue il diritto di azione che resta però recuperabile dagli eredi ai sensi dell'art. 127 c.c. nel caso di processo pendente, in virtù di successione nel rapporto controverso. Ciò nondimeno, nel caso in cui gli eredi abbiano *ab origine* un interesse diretto riconosciuto dalla legge, che li munisce di legittimazione *jure proprio* alla impugnazione caducatoria, non è invocabile l'art. 127 c.c. Si è così affermato, negli scritti di Dottrina, che l'art. 127 c.c. conserva la rubrica «intrasmissibilità dell'azione» perché gli eredi, in generale – se non sono espressamente compresi tra i legittimati ad agire – non possono, *iure hereditario*, promuovere la nullità del matrimonio. Orbene: l'azione ex art. 117 c.c. è direttamente proponibile dagli eredi, posto che la legittimazione compete, in generale, a tutti coloro che abbiano per impugnarlo un interesse legittimo e attuale. In assonanza con quanto qui affermato – e così obliterando precedenti pronunce risalenti, di diverso segno – la Suprema Corte, in tempi recenti (Cass. civ. n. 14794 del 2014), ha affermato che «l'art. 127 c.c. prevede una eccezione al principio generale che è espresso nella rubrica ("intrasmissibilità dell'azione") in modo coerente con la natura di atto personalissimo che è propria del matrimonio e, allo stesso tempo, stabilisce anche un preciso limite alla possibilità che soggetti terzi, seppur qualificati come gli eredi, siano ammessi ad impugnare il matrimonio. Tale possibilità sussiste, infatti, solo nel caso in cui l'azione sia stata già esercitata dal coniuge il cui consenso o la cui capacità di intendere e volere risulti viziata, nel qual caso l'azione è trasmissibile agli eredi qualora il giudizio sia "già pendente alla morte dell'attore" (rimane comunque impregiudicata la legittimazione all'impugnazione da parte degli eredi nei casi - diversi da quello in esame - in cui la legge la riconosca a tutti coloro che abbiano un interesse legittimo e attuale, a norma degli artt. 117 e 119 c.c.)». La Cassazione esclude, anche, la possibilità «di una interpretazione estensiva o analogica dell'art. 127 c.c.». Se ne ha conferma nell'orientamento di Cassazione che ha escluso la legittimazione degli eredi del coniuge deceduto a proporre la domanda di delibazione della sentenza ecclesiastica dichiarativa della nullità del matrimonio religioso, ai sensi dell'art. 8 dell'Accordo firmato in Roma il 18 febbraio 1984, che ha modificato il Concordato lateranense del 1929, trattandosi di un potere che spetta esclusivamente a coloro i quali, secondo l'ordinamento italiano, sono legittimati a promuovere l'azione di impugnazione del matrimonio prevista dal codice civile (v. Cass. n. 22514/2004, n. 17595/2003). Per tutti i motivi sin qui esposti, non ricorre, nel caso *sub iudice*, una ipotesi di successione nel diritto controverso e non si applica, dunque, l'art. 110 c.p.c. Per effetto della morte di Z, conseguentemente, non si è verificata una vicenda anomala di tipo interruttivo bensì una vicenda rilevante nel merito, poiché il decesso del titolare esclusivo del diritto d'azione, non trasmissibile agli eredi, determina la cessazione della materia del contendere (che, costituendo pronuncia di merito, va resa dall'organo titolare del potere di definire la lite). Ne consegue che

non deve provvedersi alla integrazione del contraddittorio: non vi sono soggetti eredi che siano subentrati o possano subentrare nella posizione di Z. Ne consegue che è priva di effetto la costituzione di G in riassunzione. D'altro canto, il procedimento resta vitale: l'azione di G non è inficiata dalla morte di Z. L'ammissibilità della stessa, ex art. 117 c.c., è questione da affrontare in sentenza.

[4]. Rimessione in termini

Per quanto sopra osservato, alla morte di G, non si è verificata l'interruzione del processo e nemmeno l'Avv. ... poteva provocarne l'arresto: non devono quindi esser nuovamente concessi i termini ex art. 183 comma VI c.p.c. Peraltro, non sembra profilarsi alcuna lesione del diritto di difesa al riguardo: il termine per le memorie ex art. 183 c.p.c. scadeva il 27 maggio 2015; l'Avv. ... ha notificato il suo atto, qualificato come interruttivo, in data 26 maggio 2015. In ogni caso, risponde a una scelta della parte aver interrotto l'attività difensiva in assenza di qualunque presa di posizione del giudice che, qui adesso, qualifica diversamente la vicenda processuale intercorsa.

[5]. Istruttoria

Vanno quindi deliberate le richieste istruttorie: si appura che la causa è documentale, in assenza di istanze di prova delle parti.

PER QUESTI MOTIVI

RESPINGE tutte le richieste delle parti,
DICHIARA l'inefficacia della costituzione di G, in qualità di erede di Z,
FISSA l'udienza in data per la precisazione delle conclusioni

Si comunicati

Così deciso in Milano, in data 1 marzo 2016
il Giudice
Dott. Giuseppe Buffone